REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.34 del 5/10/2026

Esecutiva il 12/11/2026

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello Statuto comunale e delle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il regolamento disciplina in via generale la gestione delle entrate patrimoniali del Comune, perseguendo obiettivi di semplificazione degli adempimenti, equità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e tutela delle ragioni del credito dell'Ente.
3. Ai fini del presente regolamento:

a) per **entrate patrimoniali di diritto pubblico** si intendono i proventi derivanti dal godimento di beni pubblici, dall'erogazione di servizi pubblici e dalle altre attività istituzionali dell'Ente, quali, a titolo esemplificativo, i canoni demaniali, gli oneri e contributi connessi all'attività edilizia, le rette e le tariffe dei servizi educativi, scolastici, sociali e a domanda individuale, il trasporto scolastico, la luce votiva e le altre entrate aventi analoga natura;
b) per **entrate patrimoniali di diritto privato** si intendono le entrate derivanti da rapporti di natura privatistica, contrattuale o extracontrattuale, compresi, a titolo esemplificativo, canoni, corrispettivi, indennità, rimborsi e risarcimenti spettanti al Comune.

4. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, in quanto applicabili, le attività di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria, recupero bonario, riscossione coattiva, rateizzazione e gestione dei crediti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie non costituiscono entrate patrimoniali ai fini dell'applicazione dell'accertamento esecutivo di cui all'art. 9, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa relativa alla specifica entrata. Alla loro riscossione si applicano, ove di competenza del Comune, le disposizioni speciali di cui all'art. 15.
6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le entrate la cui titolarità, gestione e riscossione spettano ad altri enti in forza di disposizioni legislative, convenzioni o trasferimenti di funzioni.
7. Restano ferme le disposizioni speciali previste dalla legge o dai regolamenti comunali relativi alle singole entrate.
8. Le attività inerenti alla gestione e alla riscossione delle entrate possono essere svolte direttamente dal Comune ovvero affidate, in tutto o in parte, ai soggetti abilitati dalla normativa vigente.

Art. 2 – Determinazione di prezzi e tariffe

1. I prezzi, i canoni e le tariffe relativi ai beni e ai servizi comunali sono determinati dall'organo competente secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale entro i termini previsti dalla normativa vigente, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla disciplina relativa alla singola entrata o al singolo servizio.
3. Restano ferme le diverse competenze e modalità di determinazione previste dalle disposizioni legislative e regolamentari relative alle singole entrate.

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini, gli utenti e i debitori sono improntati ai principi di semplificazione, collaborazione, trasparenza, imparzialità, proporzionalità e buona amministrazione.
2. Il Comune assicura adeguata pubblicità delle tariffe, dei prezzi, delle modalità e delle scadenze di pagamento e degli adempimenti posti a carico degli utenti, anche attraverso il sito istituzionale e gli altri strumenti telematici disponibili.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

3. Gli uffici comunali competenti assicurano le informazioni necessarie in ordine alle entrate gestite, alle modalità di pagamento, alle procedure di rateizzazione e agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.
4. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4 – Gestione delle entrate: soggetti e responsabili

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i Responsabili di Settore ai quali le medesime risultano attribuite mediante il Piano esecutivo di gestione o altro atto di organizzazione e programmazione dell'Ente.
2. Il Responsabile dell'entrata cura e coordina tutte le attività necessarie all'acquisizione dell'entrata, comprese l'istruttoria, il controllo, la liquidazione, la riscossione, il recupero delle somme non versate, l'adozione degli atti di competenza e la trasmissione al Servizio Finanziario degli elementi necessari alla corretta registrazione contabile dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei principi contabili applicati.
3. Il Responsabile dell'entrata cura altresì, per quanto di competenza, le procedure di rateizzazione e di riesame degli atti, il monitoraggio e la verifica dell'esigibilità dei crediti e predispone le motivate attestazioni previste dall'art. 14 ai fini del mantenimento, dello stralcio o della definitiva eliminazione dei crediti dalle scritture contabili.
4. In caso di affidamento all'esterno di una o più attività, restano ferme le competenze di controllo e vigilanza attribuite al Comune dalla legge, dal contratto e dagli atti di affidamento.

Art. 5 – Modalità di pagamento

1. Le somme dovute al Comune sono versate direttamente alla Tesoreria comunale o sui conti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento previsti dalla normativa vigente.
2. I pagamenti sono effettuati, di norma, attraverso la piattaforma dei pagamenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – salvo che per la specifica entrata la normativa preveda o consenta modalità differenti.
3. Gli avvisi e le richieste di pagamento indicano le modalità attraverso le quali il debitore può provvedere al versamento.
4. In caso di affidamento a soggetti esterni, i pagamenti, i riversamenti e la rendicontazione delle somme riscosse sono effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti e secondo modalità che assicurino la diretta acquisizione delle somme da parte dell'Ente, salvo quanto diversamente previsto per Agenzia delle entrate-Riscossione o da altre specifiche disposizioni di legge.

Art. 6 – Scadenze di pagamento

1. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata nell'atto, nell'avviso o nel documento con il quale viene richiesta la somma dovuta.
2. In mancanza dell'indicazione di uno specifico termine, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento o dalla comunicazione della richiesta di pagamento, salvo che la legge, il regolamento relativo alla singola entrata o il rapporto contrattuale prevedano un termine diverso.

Art. 7 – Rateizzazione nella fase di riscossione ordinaria

1. Prima dell'emissione dell'atto finalizzato alla riscossione coattiva di cui all'art. 9, il Responsabile dell'entrata può, su richiesta motivata del debitore, concedere la dilazione o la rateizzazione delle somme dovute quando sussista una temporanea difficoltà a provvedere al pagamento in unica soluzione.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

2. La rateizzazione di cui al presente articolo può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi. Nella determinazione del numero delle rate si tiene conto dell'ammontare del debito, della situazione del debitore e, in quanto compatibili, dei criteri previsti dall'art. 13.
3. Le rate sono di norma mensili e di pari importo, fatta salva l'ultima rata necessaria al conguaglio.
4. Sugli importi rateizzati sono applicati gli interessi eventualmente dovuti in base alla legge, ai regolamenti di settore o al rapporto dal quale deriva l'entrata.
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta, previa comunicazione al debitore e in mancanza di regolarizzazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la decadenza dal beneficio. L'intero importo residuo diviene immediatamente esigibile.
6. La rateizzazione disciplinata dal presente articolo riguarda esclusivamente la fase antecedente all'emissione dell'atto esecutivo. Successivamente si applicano le disposizioni dell'art. 13.

Art. 8 – Recupero bonario

1. Prima dell'emissione dell'atto finalizzato alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata può procedere al recupero bonario delle somme non versate mediante l'invio di un sollecito o di una formale intimazione al pagamento, concedendo un termine non inferiore a quindici giorni.
2. Il sollecito può essere trasmesso mediante posta elettronica certificata, domicilio digitale, raccomandata o altra modalità consentita dalla normativa vigente, tenuto conto della natura dell'atto e dell'esigenza di comprovare, ove necessario, l'invio o la ricezione.
3. L'invio del sollecito di cui al presente articolo non costituisce condizione necessaria per l'emissione dell'atto di cui all'art. 9, salvo che sia diversamente disposto dalla legge o dalla disciplina della singola entrata.
4. Restano fermi gli effetti che la legge attribuisce agli atti di costituzione in mora e agli atti interruttivi della prescrizione.
5. Il sollecito bonario disciplinato dal presente articolo è distinto dalle eventuali comunicazioni o intimazioni previste dalla normativa applicabile nella successiva fase di riscossione coattiva.

Art. 9 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. Ai fini del presente regolamento, per accertamento esecutivo patrimoniale si intende l'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali previsto dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'atto è notificato nel rispetto dei termini di prescrizione e degli eventuali termini di decadenza previsti per ciascuna tipologia di entrata.
3. L'atto contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione e tutti gli ulteriori elementi richiesti dall'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019 e dalla normativa vigente.
4. L'atto reca, in particolare:

a) l'indicazione della natura, del titolo e dei presupposti del credito;
b) l'ammontare delle somme dovute, distinto nelle relative componenti;
c) il termine e le modalità di pagamento;
d) l'indicazione che, decorso il termine previsto dalla legge, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive;
e) l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione forzata;
f) l'indicazione dell'autorità competente e dei termini per l'eventuale impugnazione o opposizione, ove prevista;
g) ogni altro elemento richiesto dalla normativa vigente.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

5. L'atto acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notificazione, senza la preventiva notificazione della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, il credito può essere affidato in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Il contenuto prescritto dalla normativa per l'atto esecutivo è riprodotto nei successivi atti notificati al debitore nei casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti, ove richiesto dalla legge.
8. Restano ferme le discipline speciali applicabili a specifiche tipologie di entrata e, in particolare, alle sanzioni amministrative di cui all'art. 15.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento dell'atto di cui all'art. 9, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'esecuzione è sospesa per centottanta giorni dall'affidamento in carico dell'atto al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni qualora la riscossione sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'atto.
3. La sospensione di cui al comma 2 non si applica alle azioni cautelari e conservative né alle altre azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Essa non opera inoltre nei casi previsti dalla legge, compresi gli accertamenti definitivi e il recupero di somme derivanti dalla decadenza dalla rateizzazione.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, debitamente motivato e portato a conoscenza del debitore, si procede secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, lettera d), della legge n. 160/2019.
5. La riscossione coattiva può essere effettuata:

a) direttamente dal Comune, nei modi previsti dalla legge;
b) mediante Agenzia delle entrate-Riscossione, previa adozione degli atti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento;
c) mediante i soggetti abilitati di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
d) mediante gli ulteriori soggetti e le ulteriori forme di gestione della riscossione individuati dalla normativa vigente.

6. L'individuazione della forma di gestione e del soggetto incaricato della riscossione avviene nel rispetto della normativa vigente e dei principi di efficacia, efficienza, economicità e adeguatezza, tenuto conto dell'organizzazione e delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali dell'Ente.
7. Quando la riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune o mediante i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, trovano applicazione, in quanto vigenti e applicabili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 794 e seguenti, della legge n. 160/2019.
8. In particolare, nei casi di cui al comma 7:

a) l'atto di cui all'art. 9 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è emesso per somme inferiori a euro 10,00; tale limite è riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità; il debito rimane comunque a carico del debitore e può essere recuperato con successivi atti che superino cumulativamente tale importo;
b) per il recupero di importi fino a euro 10.000,00, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo e prima dell'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, è inviato il sollecito previsto dall'art. 1, comma 795, della legge n. 160/2019, assegnando al debitore trenta giorni per il pagamento;

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

c) per gli importi fino a euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 795, della legge n. 160/2019, le procedure cautelari ed esecutive non possono essere attivate prima del decorso di sessanta giorni dall'invio del sollecito o della comunicazione prevista dalla medesima disposizione.

9. In caso di affidamento della riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione si applicano l'art. 1, commi 785 e 792, della legge n. 160/2019, nonché le disposizioni proprie del servizio nazionale della riscossione.
10. Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il Comune non procede, di norma, all'attivazione o all'affidamento di singole procedure di riscossione coattiva quando l'importo complessivamente dovuto dal medesimo soggetto sia inferiore a euro 30,00, salvo che la mancata attivazione possa comportare prescrizione o decadenza del credito o ricorrano altre specifiche ragioni di interesse dell'Ente.
11. La disposizione di cui al comma 10 non comporta rinuncia al credito né cancellazione dello stesso e non impedisce:

a) il cumulo con ulteriori crediti nei confronti del medesimo debitore;
b) l'adozione degli atti necessari a evitare la prescrizione o la decadenza;
c) il recupero quando possa essere effettuato senza costi sproporzionati rispetto all'importo dovuto;
d) l'applicazione di diverse disposizioni previste dalla legge.

Art. 11 – Interessi di mora

1. In caso di riscossione coattiva effettuata direttamente dal Comune o mediante i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, sulle somme dovute in base all'atto di cui all'art. 9, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge n. 160/2019.
2. In caso di affidamento della riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione si applicano gli interessi previsti dalla normativa che disciplina il servizio nazionale della riscossione.
3. Restano ferme le differenti misure degli interessi stabilite dalla legge per specifiche tipologie di entrata.

Art. 12 – Oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive

1. In caso di riscossione coattiva effettuata direttamente dal Comune o mediante i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli relativi alle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Nei casi di cui al comma 1 sono dovuti gli oneri di riscossione a carico del debitore:

a) nella misura del 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino a un massimo di euro 300,00;
b) nella misura del 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre tale termine, fino a un massimo di euro 600,00.

3. Sono altresì poste a carico del debitore le spese di notifica e le spese correlate all'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, nelle misure e secondo le tipologie individuate dalla normativa vigente.
4. Le spese di cui al comma 3 sono determinate sulla base del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023 e dei relativi allegati, nonché delle successive disposizioni di modifica o aggiornamento.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

5. Per le notificazioni eseguite mediante piattaforme digitali o altri sistemi di notificazione previsti dalla legge si applicano le relative disposizioni in materia di spese.
6. In caso di riscossione tramite Agenzia delle entrate-Riscossione si applicano gli oneri, le spese e le altre somme previste dalla disciplina del servizio nazionale della riscossione.
7. Le misure e i limiti previsti dal presente articolo si intendono automaticamente adeguati alle modifiche normative inderogabili sopravvenute.

Art. 13 – Rateizzazione delle somme oggetto di accertamento esecutivo o riscossione coattiva

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano la rateizzazione delle somme oggetto dell'atto di cui all'art. 9 fino all'affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione e, in caso di riscossione diretta o mediante i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997, anche nella successiva fase di riscossione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il Responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario competente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00: nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
g) oltre euro 6.000,00: fino a trentasei rate mensili.

3. Le rate sono di norma mensili e di pari importo, fatta salva l'ultima rata necessaria al conguaglio.
4. La richiesta deve indicare le ragioni della temporanea e obiettiva difficoltà economica. Il Responsabile dell'entrata può richiedere documentazione adeguata e proporzionata all'entità del debito e alla durata della rateizzazione, quale, a titolo esemplificativo:

a) attestazione ISEE o altra documentazione reddituale per le persone fisiche;
b) dichiarazioni fiscali, bilanci, situazioni economico-patrimoniali o altra documentazione idonea per imprese, enti e altri soggetti;
c) documentazione relativa a eventi eccezionali o imprevedibili che abbiano inciso sulla capacità di pagamento.

5. Nella valutazione dell'istanza si tiene conto dell'intera esposizione relativa ai crediti patrimoniali disciplinati dal presente regolamento vantati dal Comune nei confronti del medesimo debitore alla data della richiesta.
6. Il piano di rateizzazione già concesso non è automaticamente modificato per effetto di ulteriori somme successivamente dovute, che possono essere oggetto di autonoma istanza o, qualora ne ricorrano le condizioni, di rimodulazione del piano.
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi nella misura prevista dalla normativa e dal presente regolamento per la relativa fase di riscossione.
8. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel provvedimento di concessione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese, salvo diversa periodicità autorizzata.
9. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo soltanto nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dal beneficio, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione comporta la decadenza dal beneficio.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

11. In caso di decadenza, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non può essere nuovamente rateizzato, salvo quanto diversamente consentito dalla normativa vigente.
12. Su richiesta del debitore possono essere autorizzate rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali, fermo restando il limite massimo della durata della rateizzazione previsto dal presente articolo.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal beneficio.
14. In presenza di una situazione eccezionale e debitamente documentata che renda impossibile il pagamento secondo il piano ordinario previsto dal comma 2, il Responsabile dell'entrata può, con provvedimento motivato, concedere una rateizzazione di maggiore durata, fermo restando il limite massimo complessivo di settantadue rate mensili.
15. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere differiti i termini di pagamento degli atti e sospese le rate dei piani di rateizzazione nei confronti dei debitori interessati da calamità naturali, emergenze o altri eventi straordinari ed eccezionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
16. Per i carichi già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione la rateizzazione è disciplinata dalle disposizioni vigenti relative al servizio nazionale della riscossione.

Art. 14 – Crediti di dubbia e difficile esazione, stralcio, inesigibilità e definitiva cancellazione

1. I Responsabili delle entrate assicurano il costante monitoraggio dei crediti di rispettiva competenza e verificano annualmente, in particolare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, la permanenza delle ragioni giuridiche del credito, la sua esigibilità e le concrete possibilità di riscossione.
2. Ai fini del presente articolo si distinguono:

a) i **crediti di dubbia e difficile esazione**, per i quali permane il diritto del Comune alla riscossione ma sussistono elementi che rendono incerto o difficoltoso il relativo incasso;
b) i **crediti assolutamente inesigibili**, per i quali, all'esito delle attività di recupero e delle verifiche effettuate, sia stata accertata e adeguatamente documentata l'oggettiva impossibilità, totale o parziale, di conseguirne la riscossione;
c) i **crediti insussistenti o legalmente estinti**, per i quali sia venuto meno, in tutto o in parte, il titolo giuridico alla riscossione, anche per intervenuta prescrizione, estinzione dell'obbligazione, indebito o erroneo accertamento o altra causa prevista dall'ordinamento.

3. Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il Responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta, in sede di riaccertamento dei residui, l'opportunità di proporne lo stralcio dal conto del bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Lo stralcio di cui al comma 3:

a) non determina l'estinzione dell'obbligazione;
b) non costituisce rinuncia al credito da parte del Comune;
c) non comporta, di per sé, la cessazione delle attività di recupero;
d) comporta le conseguenti operazioni sul Fondo crediti di dubbia esigibilità e sulla contabilità economico-patrimoniale secondo quanto previsto dai principi contabili vigenti.

5. I crediti stralciati dal conto del bilancio continuano a essere monitorati e, finché permane il diritto alla riscossione e sussistono concrete possibilità di recupero, sono assoggettati alle azioni di riscossione ritenute utili e consentite dalla normativa

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

vigente. Essi sono rappresentati nella contabilità economico-patrimoniale e negli appositi elenchi allegati al rendiconto secondo quanto previsto dall'art. 230, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dai principi contabili applicati.

6. Il mero decorso del tempo, la vetustà del credito, il precedente stralcio dal conto del bilancio, il mancato pagamento del debitore o l'esito temporaneamente negativo delle attività di riscossione non costituiscono, singolarmente considerati, presupposto sufficiente per la definitiva cancellazione del credito.
7. Il credito può essere riconosciuto **assolutamente inesigibile**, in tutto o in parte, quando, a seguito di adeguata istruttoria, risulti oggettivamente impossibile conseguirne la realizzazione e non siano ragionevolmente esperibili ulteriori azioni utili di recupero.
8. Ai fini del riconoscimento dell'assoluta inesigibilità possono assumere rilievo, a titolo esemplificativo e previa verifica delle circostanze del caso concreto:

a) l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive e delle altre azioni di recupero concretamente praticabili;
b) l'accertata assenza di beni, redditi, crediti o altri cespiti utilmente aggredibili, a seguito delle verifiche consentite dalla normativa vigente;
c) la chiusura di procedure concorsuali o assimilate senza possibilità di soddisfacimento, totale o parziale, del credito comunale;
d) il decesso del debitore, qualora non risultino eredi tenuti al pagamento o non sussistano beni ereditari utilmente aggredibili, dopo l'espletamento delle necessarie verifiche;
e) la cessazione o cancellazione di imprese o società, qualora, dopo le verifiche previste dalla legge, non risultino ulteriori soggetti nei confronti dei quali possa essere utilmente fatta valere la pretesa creditoria;
f) ogni altra situazione dalla quale risulti documentalmente l'oggettiva impossibilità, totale o parziale, di realizzare il credito.

9. La valutazione di non procedere a una specifica azione esecutiva in quanto manifestamente antieconomica, avuto riguardo all'importo del credito, ai costi presumibili della procedura e alle concrete prospettive di recupero, non determina automaticamente l'estinzione o la definitiva cancellazione del credito. Il credito continua a essere monitorato e può essere cumulato con ulteriori somme dovute dal medesimo soggetto o essere successivamente recuperato finché non intervenga una causa di estinzione o sia formalmente riconosciuta la sua assoluta inesigibilità secondo il presente articolo.
10. Sono riconosciuti **insussistenti o legalmente estinti** i crediti per i quali sia accertata, a titolo esemplificativo:

a) l'intervenuta prescrizione;
b) l'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione;
c) l'indebito o erroneo accertamento;
d) l'intervenuto pagamento non precedentemente rilevato;
e) l'annullamento definitivo dell'atto dal quale deriva il credito;
f) altra causa di estinzione dell'obbligazione prevista dalla legge.

11. Il riconoscimento dell'assoluta inesigibilità o dell'insussistenza, totale o parziale, del credito è effettuato sulla base di una **motivata attestazione del Responsabile dell'entrata**, nella quale devono essere indicati:

a) il titolo e l'origine del credito;
b) l'importo originario e l'importo residuo;
c) le attività svolte per la riscossione e gli atti eventualmente adottati;
d) le verifiche effettuate sulla situazione del debitore;
e) le ragioni per le quali ulteriori attività di recupero risultano oggettivamente impossibili o prive di concreta utilità;
f) in caso di prescrizione, le cause che ne hanno determinato la maturazione e la verifica degli eventuali atti interruttivi posti in essere;

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

g) ogni ulteriore elemento necessario a dimostrare l'inesigibilità o l'insussistenza del credito.

12. Il riconoscimento dell'assoluta inesigibilità o dell'insussistenza comporta la definitiva eliminazione del credito dalle scritture contabili, finanziarie ed economico-patrimoniali, attraverso gli atti e le operazioni di riaccertamento previste dalla normativa e dai principi contabili vigenti.
13. Qualora il credito sia già stato stralciato dalla contabilità finanziaria ma risulti ancora iscritto nella contabilità economico-patrimoniale, il formale riconoscimento dell'assoluta inesigibilità, dell'insussistenza o della legale estinzione costituisce il presupposto per la sua definitiva cancellazione anche dallo stato patrimoniale e per le conseguenti movimentazioni del Fondo svalutazione crediti.
14. Il discarico, la comunicazione di inesigibilità o altra analoga comunicazione proveniente dal soggetto incaricato della riscossione, compresa Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina automaticamente la definitiva cancellazione del credito dalle scritture del Comune. Il Responsabile dell'entrata verifica la documentazione ricevuta e valuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assoluta inesigibilità o dell'insussistenza secondo il presente articolo e secondo la disciplina vigente applicabile al soggetto incaricato della riscossione.
15. I Responsabili delle entrate trasmettono al Responsabile del Servizio Finanziario, in tempo utile per le operazioni di riaccertamento dei residui, le attestazioni e la documentazione relative ai crediti per i quali propongono:

a) il mantenimento nella contabilità finanziaria;
b) lo stralcio dal conto del bilancio per dubbia o difficile esazione;
c) la definitiva eliminazione per assoluta inesigibilità, insussistenza o legale estinzione.

16. Il Responsabile del Servizio Finanziario provvede, sulla base delle risultanze del riaccertamento e delle attestazioni dei Responsabili delle entrate, alle conseguenti registrazioni nella contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e agli adeguamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e del Fondo svalutazione crediti secondo i principi contabili vigenti.
17. La maturazione della prescrizione non costituisce ordinaria modalità di gestione o di eliminazione dei crediti. Qualora sia accertata la prescrizione di un credito, il Responsabile competente dà conto delle cause che l'hanno determinata e sono adottate, ove necessario, le misure organizzative idonee a evitare il ripetersi della fattispecie, ferme restando le eventuali responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 15 – Sanzioni amministrative e applicazione residuale dell'ingiunzione fiscale

1. Le disposizioni relative all'accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art. 9 non si applicano alle sanzioni amministrative pecuniarie per le quali la legge prevede uno specifico procedimento di accertamento, irrogazione e riscossione, salvo che una specifica disposizione normativa stabilisca diversamente.
2. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune soggette alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica il procedimento previsto dalla medesima legge.
3. L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento non è pertanto necessaria l'emissione di un ulteriore accertamento esecutivo patrimoniale ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019.
4. La riscossione coattiva delle somme dovute in forza delle sanzioni di cui ai commi precedenti è effettuata secondo l'art. 27 della legge n. 689/1981 e le altre disposizioni vigenti, mediante ruolo e affidamento all'Agente della riscossione ovvero, nei casi in cui la normativa ne consenta l'utilizzo e la riscossione sia effettuata direttamente dal Comune o da altro soggetto legittimato, mediante ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

5. In caso di riscossione delle sanzioni amministrative tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, il Comune provvede all'affidamento del relativo carico sulla base del titolo esecutivo previsto dalla specifica disciplina, senza emissione di un ulteriore accertamento esecutivo patrimoniale.
6. L'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 conserva altresì applicazione:

a) alle procedure relative a crediti soggetti alla disciplina previgente per i quali non sia stato formato un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019;
b) alle fattispecie soggette a disciplina speciale che ne consenta l'utilizzo;
c) alle sanzioni amministrative non soggette all'accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, nei casi in cui la modalità di riscossione prescelta e la normativa vigente ne consentano l'impiego.

7. Per le ordinarie entrate patrimoniali soggette all'art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, l'ingiunzione fiscale non costituisce un ulteriore atto necessario successivo all'accertamento esecutivo patrimoniale.
8. Restano ferme le specifiche disposizioni relative a indennità, maggiorazioni, sanzioni e altre somme accessorie direttamente connesse a singole entrate patrimoniali, ove la relativa disciplina preveda modalità di accertamento e riscossione differenti da quelle stabilite dal presente articolo.

Art. 16 – Contenzioso

1. Le controversie relative alle entrate disciplinate dal presente regolamento sono devolute all'autorità giudiziaria competente secondo la natura del rapporto e del credito e secondo le disposizioni processuali vigenti.
2. La rappresentanza del Comune in giudizio è esercitata dal soggetto individuato dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti dell'Ente.
3. Il Responsabile dell'entrata cura l'istruttoria e mette a disposizione del soggetto incaricato della rappresentanza o della difesa dell'Ente gli atti e gli elementi necessari alla gestione del contenzioso.
4. Ove la legge richieda l'assistenza tecnica o il patrocinio di un avvocato, il Comune provvede secondo le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 17 – Riesame degli atti

1. Il Responsabile dell'entrata, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dalla normativa vigente, può procedere d'ufficio o su istanza dell'interessato alla rettifica, all'annullamento totale o parziale, alla revoca o ad altra forma di riesame degli atti illegittimi, infondati o non più rispondenti alla situazione di fatto o di diritto.
2. Per gli atti aventi natura amministrativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i rapporti di diritto privato restano ferme le disposizioni del codice civile e le altre norme applicabili.
3. Costituiscono, a titolo esemplificativo, elementi che possono giustificare il riesame dell'atto:

a) errore di persona o nell'individuazione del debitore;
b) errore materiale, logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto di fatto o di diritto;
d) duplicazione della richiesta;
e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente effettuati;
f) sopravvenuta acquisizione di documentazione rilevante;
g) prescrizione o estinzione del credito;
h) inesistenza totale o parziale dell'obbligazione;
i) ogni altra causa dalla quale risulti l'illegittimità o l'infondatezza totale o parziale della pretesa.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

4. Quando sussistano gravi e motivate ragioni, il Responsabile dell'entrata può sospendere gli effetti dell'atto e le attività di riscossione, nei limiti consentiti dalla legge, fino alla conclusione del riesame.
5. Il riesame non può essere esercitato in contrasto con un giudicato sostanziale favorevole al Comune e incontra in ogni caso i limiti previsti dalla normativa vigente.
6. L'annullamento o la rettifica dell'atto comportano, ove ne ricorrano i presupposti, la restituzione o la compensazione delle somme indebitamente versate secondo le modalità previste dalla legge.
7. L'annullamento di un atto non impedisce l'adozione di un nuovo atto corretto quando ciò sia consentito dall'ordinamento e non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza applicabili.
8. La presentazione di un'istanza di riesame non sospende automaticamente i termini per il pagamento, la riscossione o l'impugnazione dell'atto, salvo che sia adottato uno specifico provvedimento di sospensione o che la legge disponga diversamente.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale ed è pubblicato nelle forme previste per i regolamenti comunali.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente "Regolamento generale delle entrate patrimoniali comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30 dicembre 2021.
3. Gli atti e i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere disciplinati dalle disposizioni applicabili al momento della loro formazione, fatta salva l'immediata applicazione delle norme imperative sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti comunali relativi a specifiche entrate. In caso di contrasto prevale la disciplina speciale, salvo che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute e direttamente applicabili prevalgono sulle disposizioni incompatibili del presente regolamento.
7. I richiami alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti al testo vigente delle medesime e, in caso di abrogazione, rinumerazione o sostituzione, alle disposizioni che ne disciplinano la corrispondente materia, in quanto compatibili.

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356

Sommario

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento 2
Art. 2 – Determinazione di prezzi e tariffe 2
Art. 3 – Rapporti con i cittadini 2
Art. 4 – Gestione delle entrate: soggetti e responsabili 3
Art. 5 – Modalità di pagamento 3
Art. 6 – Scadenze di pagamento 3
Art. 7 – Rateizzazione nella fase di riscossione ordinaria 3
Art. 8 – Recupero bonario 4
Art. 9 – Accertamento esecutivo patrimoniale 4
Art. 10 – Riscossione coattiva 5
Art. 11 – Interessi di mora 6
Art. 12 – Oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive 6
Art. 13 – Rateizzazione delle somme oggetto di accertamento esecutivo o riscossione coattiva 7
Art. 14 – Crediti di dubbia e difficile esazione, stralcio, inesigibilità e definitiva cancellazione . 8
Art. 15 – Sanzioni amministrative e applicazione residuale dell'ingiunzione fiscale 10
Art. 16 – Contenzioso 11
Art. 17 – Riesame degli atti 11
Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali 12

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356